

Prontuario violazioni in materia di armi

ARMI COMUNI DA SPARO

Violazione	Sanzione	Procedura	Autorità
ALTERAZIONE, CONTRAFFAZIONE			
Art. 3, L. 110/75 Alterare in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, aumentandone le potenzialità di offesa ovvero rendendone più agevole l'uso e l'occultamento.	Reclusione da 1 a 3 anni e multa da € 309 a € 2.065	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> non consentito	Procura
Art. 23/4 L. 110/75 Cancellare, contraffare o alterare i numeri di catalogo o di matricola o gli altri segni distintivi.	Reclusione da 2 a 8 anni e multa da € 2.000 a € 20.000	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> obbligatorio <i>Fermo:</i> consentito	Procura
COMMERCIO, CONSEGNA			
Art. 35 TULPS Commerciante o fabbricante di armi che vende o in qualsiasi altro modo cede armi a privati non muniti di permesso di porto d'armi, ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.	Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da € 4.000 a € 20.000	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> non consentito	Procura
Art. 52 Reg. TULPS Commerciante di armi o persona che esercita l'industria della riparazione delle armi, che dà incarico ai propri commessi di portare armi a clienti che risiedono nel comune, senza munirli di apposita tessera di riconoscimento vidimata dall'autorità di PS.	Arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a € 103 (art. 221 TULPS)	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i>	Procura

		non consentito	
<p>Art. 20-bis/1, L. 110/75</p> <p>Consegnare un'arma comune da sparo, munizioni o esplosivi diversi da giocattoli pirici a minori di anni 18, che non siano in possesso di licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, quando il fatto è commesso:</p> <p>a) nei luoghi predisposti al tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportive;</p> <p>b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.</p>	<p>Ammenda da € 154 a € 516</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p> <p>Se però i fatti riguardano armi, munizioni da guerra ed esplosivi diversi dai giocattoli pirici, o armi clandestine la pena è della reclusione da 1 a 3 anni ed è consentito il fermo (art. 384/1 C.P.P.)</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 20-bis/1, L. 110/75</p> <p>Consegnare un'arma comune da sparo, munizioni o esplosivi diversi da giocattoli pirici a minori di anni 18, che non siano in possesso di licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio.</p>	<p>Arresto fino a 2 anni</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p> <p>Se però i fatti riguardano armi, munizioni da guerra ed esplosivi diversi dai giocattoli pirici, o armi clandestine la pena è della reclusione da 1 a 3 anni ed è consentito il fermo (art.384/1C.P.P.)</p>	<p>Procura</p>
DETEZIONE			
<p>Art. 10/6, L. 110/75</p>	<p>Reclusione da 1 a 4</p>	<p><i>Procedibilità:</i></p>	<p>Procura</p>

<p>Detenzione di armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle consentite, senza aver previamente ottenuto il rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale.</p>	<p>anni e multa da € 1.500 a € 10.000</p>	<p>d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> facoltativo.</p> <p><i>Arresto:</i> obbligatorio se si tratta di più armi comuni (art. 380/2 lett. g), C.P.P.)</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	
<p>Art. 23, L. 110/75</p> <p>Detenere armi o canne clandestine.</p>	<p>Reclusione da 1 a 6 anni e multa da € 1.000 a € 15.000</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> obbligatorio</p> <p><i>Fermo:</i> consentito solo se tratta di armi da guerra</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 697 C.P. e art. 38 TULPS</p> <p>Detenere armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità, quando la denuncia è richiesta.</p>	<p>Arresto da 3 a 12 mesi o ammenda fino a € 361</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 7, L. 895/1967</p> <p>Detenere illegalmente a qualsiasi titolo armi comuni da sparo o parti di esse, atte all'impiego.</p> <p>oppure</p> <p>Senza licenza dell'autorità, fabbricare o introdurre nello Stato o porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo armi comuni da sparo, o parti di esse, atte all'impiego ovvero farne raccolta.</p>	<p>Pena prevista per i reati concernenti armi da guerra, ridotta di un terzo</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> facoltativo</p> <p>Obbligatorio se si tratta di armi clandestine o di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma</p>	<p>Procura</p>

		3, L. 110/75 (art. 380/2 lett. g), C.P.P.) <i>Fermo:</i> non consentito	
ESERCIZIO ATTIVITÀ, ESPORTAZIONE, FABBRICAZIONE			
Art. 31/1, L. 157/1992 Esercitare la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa. <i>È il caso del porto di fucile a scopo di caccia, per cui non sia stata versata la prescritta tassa</i>	Sanz. Amm.va da € 154 a € 929	P.M.R.: entro 60 gg. € 308	Provincia
Art. 8, L. 110/75 Esercitare l'industria di riparazione delle armi senza la licenza prevista dall'art. 31 TULPS.	Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206 (art. 17 TULPS)	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> non consentito	Procura
Art. 695 C.P. Esportazione di armi senza licenza del questore prevista dall'art. 31 TULPS	Arresto fino a 3 anni e ammenda fino a € 1.239	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> non consentito	Procura
Art. 696 C.P. Esercitare la vendita ambulante di armi.	Arresto fino a 3 anni e ammenda fino a € 1.239	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito	Procura

		<i>Fermo:</i> non consentito	
Art. 16, L 110/75 Esportazione di armi con licenza del questore, ma oltre il termine di 90 giorni dal rilascio della stessa.	Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206 (art. 17 TULPS)	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> non consentito	Procura
Art. 23, L. 110/75 Fabbricare, introdurre nello Stato, esportare, commerciare, porre in vendita o altrimenti cedere armi o canne clandestine.	Reclusione da 3 a 10 anni e multa da € 2.000 a € 20.000	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> obbligatorio <i>Fermo:</i> consentito	Procura
FURTO, RAPINA			
Art. 4, L. 533/77 Delitto di rapina previsto dall'art. 628 C.P, se il responsabile si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi	Pena prevista dall'art. 628 C.P. aumentata della metà	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> obbligatorio <i>Fermo:</i> consentito	Procura
Art. 4, L. 533/77 Furto aggravato ex art. 61 C.P ovvero previsto dall'art. 625, numeri 1, 2, 4, 5, 7 C.P, commesso su armi, munizioni od esplosivi, nelle armerie ovvero nei depositi o in altri locali adibiti a custodia di essi.	Reclusione da 5 a 12 anni e multa da € 1.032 a € 3.098	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> obbligatorio <i>Fermo:</i> consentito	Procura
Art. 4, L. 533/77 Furto previsto dall'art. 624 C.P., commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero nei depositi o in al-	Reclusione da 3 a 10 anni e multa da € 206 a € 1.549	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i>	Procura

tri locali adibiti a custodia di essi.		obbligatorio <i>Fermo:</i> consentito	
OMISSIONI			
Art. 20, L. 110/75 Non adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di P.S., da parte di persona che esercita professionalmente attività in materia di armi o esplosivi o è autorizzata alla raccolta o collezione di armi.	Arresto da 1 a 3 mesi e ammenda fino a € 516	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> non consentito	Procura
Art. 20, L. 110/75 Omessa denuncia all'ufficio di P.S. o al comando Carabinieri dello smarrimento o furto di armi o parti di esse o di esplosivi di qualunque natura.	Ammenda fino a € 516	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> non consentito	Procura
Art. 697/2 C.P. Omessa denuncia all'autorità, da parte di persona che abbia avuto notizia che in un luogo dalla stessa abitato si trovino armi o munizioni.	Arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a € 258	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> non consentito	Procura
Art. 35 TULPS Omessa tenuta (o omessa esibizione) del registro delle operazioni giornaliere da parte del commerciante di armi o di chi esercita l'industria della riparazione <i>ovvero</i> omessa comunicazione mensile dei dati relativi all'acquisto e alla vendita di armi, all'ufficio di polizia competente per territorio.	Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da € 4.000 a € 20.000	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> Non consentito Il registro deve essere conservato per dieci anni anche dopo la cessazione dell'attività	Procura

<p>Art. 35 TULPS</p> <p>Privato che acquista o cede armi in violazione delle norme previste dall'art. 35 del TULPS (senza permesso di porto d'armi ovvero di nullaosta all'acquisto).</p>	<p>Arresto fino a 1 anno e ammenda da € 2.000 a € 10.000</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 58 Reg. TULPS</p> <p>Omettere di ripetere la denuncia di cui all'art. 38 TULPS, in caso di trasferimento di armi da una località all'altra dello stato. La denuncia deve essere ripetuta nella località dove il materiale è stato trasportato.</p> <p><i>L'obbligo della ripetizione della denuncia sussiste anche nel caso di trasferimento nello stesso comune (Cass., sez. un., 24 marzo 1984, n. 6176)</i></p>	<p>Arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a € 103 (art. 221 TULPS)</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	<p>Procura</p>
PORTO			
<p>Art. 230 Reg. TULPS</p> <p>Portare armi indossando una divisa o uniforme per bande musicali e orchestre.</p>	<p>Arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a € 103 (art. 221 TULPS)</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 7, L. 895/67</p> <p>Porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi o parti di armi comuni da sparo.</p>	<p>Pena prevista per i reati concernenti armi da guerra, ridotta di un terzo</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> obbligatorio se si tratta di armi clandestine o di più</p>	<p>Procura</p>

		armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2 comma 3, L. 110/75 <i>Fermo:</i> Non consentito	
Art. 4/1, L. 110/75 Porto senza licenza, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. <i>Per le armi da guerra e comuni da sparo, vedi L. 895/67</i>	Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da € 1.000 a € 10.000	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> non consentito	Procura
Art. 4/2, L. 110/75 Senza giustificato motivo portare fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, tubi, catene, fiorde, bulloni, sfere metalliche nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.	Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da € 1.000 a € 10.000	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> non consentito	Procura
Art. 699/2 C.P. Fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, portare un'arma per cui non è ammessa licenza. <i>Si applica al porto di armi comuni non da sparo, in luogo privato</i>	Arresto da 18 mesi a 3 anni	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> Non consentito	Procura
Art. 4, L. 895/67 Porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi o parti di armi da guerra ed esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali.	Reclusione da 2 a 10 anni e multa da € 4.000 a € 40.000	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> obbligatorio <i>Fermo:</i>	Procura

		consentito	
Art. 4, L. 110/75 Porto di armi in una riunione pubblica, da parte di persona non munita di licenza.	Reclusione da 3 a 6 anni e ammenda da € 5.000 a € 20.000	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> Non consentito	Procura
Art. 23/4, L. 110/75 Porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi o canne clandestine.	Reclusione da 2 a 8 anni e multa da € 2.000 a € 20.000	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> obbligatorio <i>Fermo:</i> consentito	Procura
Art. 4, L. 110/75 Porto in una riunione pubblica, di armi proprie non da sparo (mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente o noccoliere) ovvero strumenti atti a offendere dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo (bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti a offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche ecc.).	Arresto da 6 a 18 mesi e ammenda da € 2.000 a € 20.000	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> non consentito	Procura
Art. 4, L. 110/75 Porto di armi in una riunione pubblica da parte di persona munita di licenza.	Arresto da 1 a 3 anni e ammenda da € 3.000 a € 20.000	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> Non consentito	Procura
Art. 33, D.P.R. 753/1980 Violazione del divieto di portare con sé sui treni e nei veicoli (di altri servizi di trasporto) armi da fuoco cariche e non	Ammenda da € 77 a € 232	Il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente	Procura

<p>smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite.</p> <p><i>Il divieto non è applicabile agli agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario.</i></p>		<p>una somma corrispondente al minimo (art. 72 D.P.R.753/1980)</p>	
TRASPORTO, IMPORTAZIONE			
<p>Art. 12, L. 110/75</p> <p>Senza licenza per la fabbricazione o il commercio di armi, importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre nello stesso anno solare, senza essere munito (oltre che della licenza del questore ex art. 31 TULPS) anche della licenza del prefetto.</p>	<p>Reclusione da 1 a 6 anni e multa da € 206 a € 1.549</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> facoltativo</p> <p><i>Fermo:</i> consentito solo per le armi da guerra</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 19, L. 110/75</p> <p>Trasportare parti di armi comuni (canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, bascule e caricatori) senza l'avviso previsto dall'art. 34 TULPS al Questore.</p>	<p>Arresto fino a 3 mesi e ammenda fino a € 500</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 2/a, L. 694/74</p> <p>Passeggero proveniente dall'estero con aeromobile straniero, in transito su scalo nazionale, il quale (anche se munito di porto o di licenza di trasporto di armi) omette di consegnare le armi o le munizioni che porti con sé sulla persona o nel bagaglio al membro dell'equipaggio incaricato, quando la prosecuzione del viaggio debba avvenire con lo stesso aeromobile.</p> <p><i>Gli obblighi non si applicano agli ufficiali e agenti di P.S., né agli ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti militari.</i></p>	<p>Reclusione fino a 5 anni e multa fino a € 516</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> facoltativo</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 3, L. 684/74</p>			

<p>Passeggero che all'atto dell'imbarco in territorio estero su aeromobile battente bandiera nazionale, omette di consegnare le armi o munizioni che porta con sé, sulla persona o nel bagaglio, al comandante dell'aeromobile.</p> <p><i>Gli obblighi non si applicano agli ufficiali e agenti di P.S., né agli ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti militari</i></p>	<p>Reclusione fino a 5 anni e multa fino a € 516</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> facoltativo</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 2/a e b, L. 694/74</p> <p>Comandante o membro dell'equipaggio, che abbia avuto in consegna per la custodia armi o munizioni, o che abbia avuto denuncia o comunque notizia della loro esistenza a bordo, il quale ometta di darne immediata comunicazione agli uffici di polizia dell'aeroporto, quando la prosecuzione del viaggio debba avvenire con lo stesso aeromobile.</p> <p><i>Gli obblighi non si applicano agli ufficiali e agenti di P.S., né agli ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti militari.</i></p>	<p>Multa fino a € 30</p> <p>Costituisce tuttora reato. Esclusa dalla depenalizzazione ex art. 34 lettera e), L. 689/81.</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 2/b, L. 684/74</p> <p>Passeggero proveniente dall'estero, quando la prosecuzione del viaggio avvenga con aeromobile diverso da quello di arrivo ovvero il viaggio venga interrotto o abbia termine, il quale (anche se munito di porto d'armi o di licenza di importazione), ometta di consegnare le armi e le munizioni che porti con sé sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunciare quelle contenute nel bagaglio stivato, al comandante dell'aeromobile di arrivo</p> <p><i>Gli obblighi non si applicano agli ufficiali e agenti di P.S., né agli ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti militari.</i></p>	<p>Reclusione fino a 5 anni e multa fino a € 516</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> facoltativo</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 1, L. 694/74</p>			

<p>Passaggero, in partenza dal territorio nazionale con aeromobile nazionale o straniero adibito al servizio di pubblico trasporto, il quale (anche se munito di porto d'armi o di licenza di esportazione) portando con sé sulla persona o nel bagaglio armi o munizioni, omette di fare la denuncia prima dell'accettazione da parte del vettore, e di consegnarle all'ufficio di polizia.</p>	<p>Reclusione fino a 5 anni e multa fino a € 516</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> facoltativo</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 34 TULPS</p> <p>Trasportare armi all'interno dello Stato, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.</p>	<p>Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206 (art. 17 TULPS)</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	<p>Procura</p>
TRASGRESSIONE ORDINI AUTORITÀ			
<p>Art. 698 C.P.</p> <p>Trasgredire all'ordine legalmente dato dall'autorità di consegnare nei termini prescritti, armi comuni NON da sparo.</p>	<p>Arresto non inferiore a 9 mesi e ammenda non inferiore a € 123</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 7, L. 895/67</p> <p>Trasgredire all'ordine legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti, armi comuni da sparo o parti di esse o munizioni, detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine.</p>	<p>Pena prevista per i reati concernenti armi da guerra, ridotta di un terzo</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> facoltativo</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 20, L. 110/75</p> <p>Violazione dell'obbligo di depositare immediatamente all'ufficio di PS. o al comando Carabinieri un'arma o parte di essa eventualmente rinvenuta.</p>	<p>Arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a € 206</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i></p>	<p>Procura</p>

		non consentito <i>Fermo:</i> non consentito	
Art. 15, L. 110/75 Violazioni delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, con cui sono determinate le modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto delle armi temporaneamente importate, nonché il numero delle stesse	Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da € 4.000 a € 30.000	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> non consentito Si considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente i 90 giorni	Procura
Art. 17, L. 110/75 Violazione, da parte della ditta, dell'obbligo di dare comunicazione di ogni spedizione all'ufficio di PS. O al comando Carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.	Reclusione da 1 a 6 mesi e multa fino a € 154	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> non consentito	Procura

**ARMI DA GUERRA O TIPO GUERRA
MATERIALI DA ARMAMENTO**

Violazione	Sanzione	Procedura	Autorità
<p>Art. 1, L. 895/1967</p> <p>Senza licenza dell'autorità, fabbricare o introdurre nello Stato o porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero farne raccolta.</p>	<p>Reclusione da 3 a 12 anni e multa da € 10.000 a € 50.000</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> obbligatorio</p> <p><i>Fermo:</i> consentito</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 2, L. 895/1967</p> <p>Detenere illegalmente a qualsiasi titolo armi o parti di armi da guerra, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali.</p>	<p>Reclusione da 1 a 8 anni e multa da € 3.000 a € 20.000</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> obbligatorio</p> <p>facoltativo per munizioni da guerra (art. 381/1 C.P.P.)</p> <p><i>Fermo:</i> consentito</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 3, L. 895/1967</p> <p>Trasgredire all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di armi da guerra, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali detenuti legittimamente sino all'emanazione dell'ordine.</p>	<p>Reclusione da 1 a 8 anni e multa da € 3.000 a € 20.000</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> facoltativo</p> <p><i>Fermo:</i> consentito solo per armi da guerra ed esplosivi</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 28, TULPS</p> <p>Trasporto di armi da guerra o tipo guerra, senza aver dato l'avviso al prefetto.</p>	<p>Arresto da 1 a 3 anni e ammenda da € 3.000 a € 30.000</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p>	<p>Procura</p>

		<i>Fermo:</i> non consentito	
<p>Art. 28/1 TULPS</p> <p>Fabbricazione, raccolta, detenzione o vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni.</p> <p>oppure</p> <p>Fabbricazione, raccolta, detenzione o vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.</p> <p><i>La licenza di fabbricazione consente le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.</i></p>	Reclusione da 1 a 3 anni e multa da € 3.000 a € 30.000	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	Procura
<p>Art. 28/2 TULPS</p> <p>Fabbricazione o detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, senza licenza per il Ministro dell'Interno.</p>	Reclusione da 1 a 3 anni e multa da € 3.000 a € 30.000	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	Procura
<p>Art. 28/2 TULPS</p> <p>Importazione e esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento senza licenza del Ministro dell'interno.</p>	Reclusione da 1 a 3 anni e multa da € 3.000 a € 30.000	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	Procura
<p>Art. 28/2 TULPS</p> <p>Fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta, detenzione o vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia senza licenza del Ministro dell'interno.</p>	Reclusione da 1 a 3 anni e multa da € 3.000 a € 30.000	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	Procura

<p>Art. 23, L. 185/1990</p> <p>In una documentazione prodotta per l'importazione, esportazione o transito di materiali di armamento, fornire con dolo indicazioni non veritiere inerenti al rilascio dell'autorizzazione o al relativo rinnovo.</p>	<p>Reclusione da 2 a 6 anni ovvero multa da 1/10 e 3/10 del valore del contratto</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> facoltativo</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 23, L. 185/1990</p> <p>Fornire indicazioni non veritiere che risultano determinanti per ottenere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese istituito presso il ministero della difesa, ovvero per ottenere il nulla osta del ministero della difesa, per esportazioni e importazioni dei materiali indicati all'art. 9/5 della L. 185/90.</p>	<p>Multa da € 1.549 a € 154.937</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 24, L. 185/1990</p> <p>Effettuare esportazioni o transiti di materiali di armamento, in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione, indicate nella richiesta di autorizzazione.</p>	<p>Reclusione fino a 5 anni ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> facoltativo</p> <p><i>Fermo:</i> consentito</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 25, L. 185/1990</p> <p>Effettuare esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 13.</p>	<p>Reclusione da 3 a 12 anni ovvero multa da € 2.582 a € 258.228</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> facoltativo</p> <p><i>Fermo:</i> consentito</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 25/2, L. 185/1990</p> <p>Porre in essere trattative relative a materiali di armamento in violazione di quan-</p>	<p>Reclusione fino a 4 anni ovvero multa da</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p>	<p>Procura</p>

to previsto dall'art. 9, L. 185/90	€ 2.582 a € 129.114	<i>Arresto:</i> facoltativo <i>Fermo:</i> non consentito	
Art. 699/1 C.P Senza licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, portare un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa. <i>Si applica al porto in luogo privato di armi da guerra.</i>	Arresto fino a 18 mesi	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> non consentito	Procura
Art. 10/3, L. 110/75 Trasferimento di detenzione di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, per cause diverse da quelle espressamente previste (successione a causa di morte, versamento ai competenti organi del ministero della difesa, cessione agli enti pubblici e ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra e tipo guerra ovvero cessione ad enti o persone residenti all'estero).	Reclusione da 2 a 6 anni e multa da € 2.000 a € 20.000	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> facoltativo <i>Fermo:</i> consentito trattandosi di armi da guerra (art. 384 C.P.)	Procura
Art. 18, L. 110/75 Trasporto di armi da guerra o tipo guerra, ovvero comuni, o parti di esse, con inosservanza delle disposizioni relative ai soggetti che possono effettuare il trasporto, nonché con inosservanza delle modalità determinate con decreto del Ministro dell'interno. <i>Il trasporto deve avvenire a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti, o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali, muniti di autorizzazione del questore.</i>	Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da € 20 a € 103	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> non consentito	Procura
Art. 19, L. 110/75 Trasporto di singole parti di armi da guerra o tipo guerra senza aver dato l'avviso al prefetto.	Arresto non inferiore a 1 mese e ammenda da € 250 a € 1.000	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito	Procura

		<i>Fermo:</i> non consentito	
Art. 20, L. 110/75 Non assicurare la custodia di armi da guerra o tipo guerra o armi comuni da sparo o esplosivi, con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.	Arresto da 1 a 3 mesi e ammenda fino a € 516	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> non consentito	Procura
Artt. 21 e 29, L. 110/75 Distrazione dalla prevista destinazione, sottrazione o detenzione di armi da guerra o munizioni da guerra, ovvero di armi e munizioni comuni da sparo o esplosivi, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di metter in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo 1 titolo IV del libro II del C.P. o dagli artt. 284, 285, 286 e 306 C.P.	Reclusione da 5 a 15 anni	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> obbligatorio <i>Fermo:</i> consentito	Procura
Art. 22, L. 110/75 Violazione del divieto di locazione di armi da guerra, tipo guerra o armi e munizioni comuni da sparo, di cui agli artt. 1 e 2 L 110/75.	Reclusione da 2 a 8 anni e multa da € 2.000 a € 20.000	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> facoltativo <i>Fermo:</i> facoltativo <i>Sono puniti sia il cedente che il cessionario.</i>	Procura

ARMI AD ARIA COMPRESSA

Violazione	Sanzione	Procedura	Autorità
<p>Art. 3, D.M. 362/2001</p> <p>Arma ad aria o gas compressi, sulla quale non siano impressi i segni identificativi previsti dall'art. 11/1° e, legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta eccezione per il numero di iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.</p>	<p>Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001)</p>	<p>P.M.R.: entro 60 gg € 1.032</p> <p>Procedere al sequestro amministrativo</p>	<p>Prefetto</p>
<p>Art. 5, D.M. 362/2001</p> <p>Fabbricazione e importazione di armi ad aria o gas compressi o repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo, senza l'autorizzazione del questore prevista dall'art. 31 TULPS.</p>	<p>Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001)</p>	<p>P.M.R.: entro 60 gg € 1.032</p> <p>Procedere al sequestro amministrativo</p>	<p>Prefetto</p>
<p>Art. 5, D.M. 362/2001</p> <p>Importazione definitiva di armi ad aria o gas compressi o repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo in numero superiore a 3, nel corso dello stesso anno solare, senza apposita licenza del prefetto oltre alla licenza del questore.</p>	<p>Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001)</p>	<p>P.M.R.: entro 60 gg € 1.032</p> <p>Procedere al sequestro amministrativo</p>	<p>Prefetto</p>
<p>Art. 6, D.M. 362/2001</p> <p>Esportare armi ad aria o gas compressi o repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo, senza preventivo avviso al questore della provincia da cui le armi sono spedite.</p>	<p>Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001)</p>	<p>P.M.R.: entro 60 gg € 1.032</p> <p>Procedere al sequestro amministrativo</p>	<p>Prefetto</p>
<p>Art. 7/1, D.M. 362/2001</p> <p>Cessione per ragioni di commercio di armi ad aria o gas compressi o repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo, senza autorizzazione del questore prevista dall'articolo 31 TULPS.</p>	<p>Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001)</p>	<p>P.M.R.: entro 60 gg € 1.032</p> <p>Procedere al sequestro amministrativo</p>	<p>Prefetto</p>
<p>Art. 7/2, D.M. 362/2001</p> <p>Mancata o irregolare annotazione da parte del commerciante, di operazioni di armi ad aria o gas compressi o repliche</p>	<p>Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001)</p>	<p>P.M.R.: entro 60 gg € 1.032</p> <p>Procedere al sequestro amministrativo</p>	<p>Prefetto</p>

di armi antiche ad avancarica a colpo singolo sul registro delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 TULPS.		strativo	
Art. 7/4, D.M. 362/2001 Cessione o comodato tra privati di armi ad aria o gas compressi o repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo senza aver provveduto alla scrittura privata tra soggetti maggiorenni.	Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001)	P.M.R.: entro 60 gg € 1.032 Procedere al sequestro amministrativo Non è necessaria la scrittura privata nel comodato a termine di durata non superiore a 72 ore	Prefetto
Art. 7/7 D.M. 362/2001 Affidamento a minori di armi ad aria o gas compressi o repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo.	Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001)	P.M.R.: entro 60 gg € 1.032 Procedere al sequestro amministrativo	Prefetto
Art. 9, D.M. 362/2001 Porto di armi ad aria o gas compressi in riunioni pubbliche.	Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001)	P.M.R.: entro 60 gg € 1.032 Procedere al sequestro amministrativo	Prefetto
Art. 9, D.M. 362/2001 Porto di armi ad aria o gas compressi fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo.	Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001)	P.M.R.: entro 60 gg € 1.032 Procedere al sequestro amministrativo	Prefetto
Art. 9/3, D.M. 362/2001 Violazione della norma che consente l'utilizzo delle armi ad aria o gas compressi esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni e luoghi privati non aperti al pubblico.	Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001)	P.M.R.: entro 60 gg € 1.032 Procedere al sequestro amministrativo	Prefetto
Art. 10, D.M. 362/2001			

<p>Trasportare armi ad aria o gas compressi, sia lunghe che corte, senza usare la massima diligenza o cariche o non inserite in custodia.</p>	<p>Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001)</p>	<p>P.M.R.: entro 60 gg € 1.032 Procedere al sequestro amministrativo</p>	<p>Prefetto</p>
---	--	---	-----------------

<p>Art. 10, D.M. 362/2001 Violazione della norma che consente il trasporto di armi ad aria o gas compressi e di repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo soltanto se scariche ed inserite in custodia.</p>	<p>Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 16 D.M. 362/2001)</p>	<p>P.M.R.: entro 60 gg € 1.032 Procedere al sequestro amministrativo</p>	<p>Prefetto</p>
--	--	---	-----------------

ARMI ANTICHE, ARTISTICHE O RARE

Violazione	Sanzione	Procedura	Autorità
<p>Art. 13, D.M. 362/2001</p> <p>Repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890 prive dei segni identificativi previsti dall'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta eccezione per il numero di iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.</p>	<p>Sanz. amm.va da € 516 a € 3.098 (art. 16, D.M. 362/2001)</p>	<p>P.M.R.: entro 60 gg € 1.032</p> <p>Procedere al sequestro amministrativo</p>	<p>Prefetto</p>
<p>Art. 695 C.P.</p> <p>Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi senza la licenza dell'autorità, fabbricare o introdurre nello Stato, o esportare, o porre comunque in vendita armi, ovvero farne raccolta per ragioni di commercio o d'industria.</p>	<p>Arresto fino a 3 anni e ammenda fino a € 1.239</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p> <p><i>Questa norma si applica alle armi non da sparo e alle armi antiche, artistiche o rare.</i></p>	<p>Procura</p>

MUNIZIONI

Violazione	Sanzione	Procedura	Autorità
<p>Art. 697 C.P.</p> <p>Detenzione o porto abusivo, senza denuncia, di munizioni per armi comuni da sparo da parte di soggetto non in possesso di armi regolarmente denunciate.</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Detenzione o porto di cartucce a palla non denunciate.</p>	Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda fino a € 371,84	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	Procura
<p>Art. 697 C.P. - Art. 38 TULPS</p> <p>Detenzione o porto abusivo di munizioni, anche da parte di soggetto in possesso di armi regolarmente denunciate (ad eccezione di 1.000 cartucce a pallini da parte di soggetto in possesso di armi regolarmente denunciate ai sensi dell'art. 26 della L. 110/75).</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Detenzione di munizioni da caccia eccedenti le 1.000 a pallini ma non superiori a 1.500 (art. 26 L. 110/75).</p>	Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda fino a € 371,84	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	Procura
<p>Art. 97 R.D. 635/40 - Art. 678 C.P.</p> <p>Detenzione di munizioni da caccia eccedenti le 1.500 a pallini o palla ovvero 200 per pistola o rivoltella.</p>	Arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda fino a € 247,90	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	Procura
<p>Art. 10/9, L. 110/75</p> <p>Detenzione di munizionamento relativo ad armi per le quali si è ottenuta la licenza di collezione da parte del questore.</p>	Reclusione da 1 a 4 anni e multa da € 1.500 a € 10,000	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> facoltativo</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	Procura

--	--	--	--

<p>Art. 2, L. 895/67 Detenzione illegale di munizione da guerra o tipo guerra.</p>	<p>Reclusione da 1 a 8 anni e multa da 3.000 € a 20.000 €</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> obbligatorio</p> <p><i>Fermo:</i> consentito</p>	<p>Procura</p>
--	---	--	----------------

MATERIE ESPLODENTI

Violazione	Sanzione	Procedura	Autorità
<p>Art. 435 C.P.</p> <p>Fabbricazione o detenzione di materie esplosive al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbricare, acquistare o detenere dinamite o altre materie esplosive, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse.</p>	<p>Reclusione da 1 a 5 anni</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> facoltativo anche fuori flagranza ricorrendo le condizioni di cui all'art. 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia)</p> <p><i>Fermo:</i> consentito</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 678 C.P.</p> <p>Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplosive Senza la licenza dell'autorità o senza le prescritte cautele, fabbricare o introdurre nello Stato, ovvero tenere in deposito o vendere o trasportare materie esplosive o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse.</p>	<p>Arresto da 3 a 18 mesi e ammenda fino a € 247</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 24, L 110/75</p> <p>Fabbricare un prodotto esplosivo non riconosciuto o modificare o alterare la composizione di prodotti esplosivi riconosciuti e classificati, a norma dell'art. 53 TULPS.</p>	<p>Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 206 a € 1.032</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> facoltativo</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	<p>Procura</p>
<p>Art. 679, comma 1, C.P.</p> <p>Omettere di denunciare all'autorità che si detengono materie esplosive di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili pericolose per la loro qualità o quantità.</p>	<p>Arresto da 3 a 12 mesi o ammenda sino a € 371</p>	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i></p>	<p>Procura</p>

		non consentito	
<p>Art. 679, comma 2, C.P.</p> <p>Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'autorità.</p>	Ammenda fino a € 247	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	Procura
<p>Art. 679, comma 3, C.P.</p> <p>Trasgressione all'ordine legalmente dato dall'autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti.</p>	Arresto da 3 mesi a 3 anni o ammenda da € 37 a € 619	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	Procura
<p>Art. 8, D.L. 144/2005</p> <p>Fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento, addestrare taluno o fornire istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima o per via telematica sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose o di altri congegni micidiali.</p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato</i></p>	Reclusione da 1 a 6 anni	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> facoltativo</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	Procura
<p>Art. 47, TULPS</p> <p>Trasporto senza licenza del prefetto di polveri piriche o altri esplosivi (diversi da quelli previsti dall'art. 46 TULPS) compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.</p>	Arresto da 3 a 18 mesi e ammenda fino a € 247 (art. 678 C.P. e art. 34, L. 110/75)	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	Procura
<p>Art. 18, L. 110/75</p> <p>Trasporto di esplosivi di ogni genere nonché spedizione, ricezione, presa e resa a domicilio, senza osservare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno.</p>	Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da € 20 a € 103	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p>	Procura

		<i>Fermo:</i> non consentito	
Art. 25, L. 110/75 Rifiuto ingiustificato di esibire agli ufficiali ed agenti di P.S. che ne facciano richiesta, il registro previsto dall'art. 55 TULPS, relativo alle operazioni giornaliere riguardanti esplosivi.	Arresto da 20 giorni a 3 mesi e ammenda fino a € 103	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> non consentito	Procura
Art. 25, L. 110/75 Omessa tenuta del registro delle operazioni giornaliere previsto dall'art. 55 TULPS, da parte di persona che per l'esercizio della propria attività lavorativa, fa impiego abituale di esplosivi di qualsiasi genere.	Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 206 a € 2.065	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> non consentito	Procura
Art. 55/1 TULPS - L. 110/75 Omessa o irregolare tenuta del registro da parte di esercenti di fabbriche, depositi o rivendite di esplosivi di qualsiasi specie	Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 206 a € 2.065	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> non consentito	Procura
Art. 55 TULPS Omessa comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente, dei dati relativi agli acquirenti di munizioni ed esplosivi, e delle vendite ad essi effettuate.	Arresto da 9 mesi a 3 anni e ammenda non inferiore a € 154	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> non consentito	Procura
Art. 28 L. 110/75 Titolare di licenza di deposito per il consumo permanente, temporaneo o giornaliero, di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso adibiti, che omette di seguire personalmente o a mezzo di persona che lo rappresenta, le attività e le operazioni di impiego e di utilizzo	Reclusione da 3 mesi a 1 anno e multa da € 103 a € 1.032	<i>Procedibilità:</i> d'ufficio <i>Arresto:</i> non consentito <i>Fermo:</i> non consentito	Procura

degli esplosivi.			
<p>Art. 55, TULPS</p> <p>Vendere o cedere materie esplodenti (di I, II, III, IV, V, gruppo A e gruppo B) a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore.</p>	Arresto da 9 mesi a 3 anni e ammenda non inferiore a € 154	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	Procura
<p>Art. 55, TULPS</p> <p>Vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di V categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità.</p>	Arresto da 9 mesi a 3 anni e ammenda non inferiore a € 154	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> non consentito</p> <p><i>Fermo:</i> non consentito</p>	Procura
<p>Art. 6, L. 895/67</p> <p>Esplodere colpi di arma da fuoco, far scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, al fine di incutere pubblico timore o suscitare un tumulto o pubblico disordine o attentare alla sicurezza pubblica. Se il fatto non costituisce più grave reato.</p>	Reclusione da 1 a 8 anni	<p><i>Procedibilità:</i> d'ufficio</p> <p><i>Arresto:</i> facoltativo</p> <p><i>Fermo:</i> consentito</p>	Procura

FUOCHI D'ARTIFICIO /ARTICOLI PIROTECNICI

ARTICOLO 33, D.LGS. 123/2015

VIOLAZIONE	SANZIONE
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria F4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione e dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia	Reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 30.000 a € 300.000
Salvo che il fatto costituisca più grave reato è vietata la compravendita per corrispondenza di articoli pirotecnici di categoria F4, di categoria P2 e di categoria T2, di quelli indicati al comma 7, di quelli appartenenti alla categoria 4 riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 , n. 773, nonché di quelli appartenenti alle medesime categorie classificati ai sensi de Il 'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011	Arresto da un anno a tre anni e con l'ammenda da 15.000 euro a 150.000 euro
Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione, dei prodotti di cui al presente decreto, nonché l'autorizzazione per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformità degli articoli pirotecnici di cui all' articolo 20, comma 1, non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 , n. 773	
Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al comma 5, nonché dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al presente decreto,	Può essere disposta la sospensione della autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nelle ipotesi più gravi o in caso di recidiva, può essere, altresì, disposto il provvedimento di revoca
Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di cui all'articolo 14 (*)	Sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
<p>(*) Art. 14 (Disposizioni concernenti le importazioni, le esportazioni ed i trasferimenti di articoli pirotecnici marcati CE)</p> <p>1. Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti nel territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della provincia di destina-</p>	

<p>zione, almeno 48 ore prima della movimentazione, contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario, il quantitativo complessivo netto di materiale esplosivo attivo, nonché le modalità di trasferimento.</p> <p>2. Per il trasferimento o l'esportazione verso un altro Stato degli articoli pirotecnici marcati CE la comunicazione deve essere presentata, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, al prefetto del luogo di provenienza dei materiali.</p> <p>3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere effettuate esclusivamente da operatori economici muniti della licenza di fabbricazione o deposito di articoli pirotecnici, ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773).</p>	
<p>Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione totale dell'apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto</p>	<p>Sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano contenuti nella stessa</p>
<p>Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque:</p> <p>a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;</p> <p>b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del Ministero dell'interno, ove previsti;</p> <p>c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonché la data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili;</p> <p>d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione in grammi del NEC (contenuto esplosivo netto).</p>	<p>Può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.</p> <p>Nelle ipotesi più gravi o in caso di recidiva, può essere, altresì, disposto il provvedimento di revoca</p>
<p>Nei confronti del soggetto che detiene, per l'immissione nel mercato, un prodotto sul quale nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da quelle di cui al comma 8</p>	<p>Sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato</p>
<p>Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato</p>	<p>Sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo</p>